



LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Consultazione on-line in merito al disegno di legge n 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020"

Osservazioni al capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per quanto riguarda gli articoli del DDL 83/2020 relativi al capo II, Legambiente Piemonte e VdA rileva:

Art. 13. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2016): la proposta di eliminare le parole "e *salvaguarda le tempistiche più garantiste*" del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 comporta la riduzione della possibilità di proporre osservazioni e pertanto limita la possibilità di supporto all'autorità competente finalizzato ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali.

Legambiente Piemonte e VdA chiede quindi che questa modifica venga soppressa.

Art. 13. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2016): Legambiente Piemonte e VdA ritiene che il comma 6 bis, nell'interesse di tutelare compiutamente il ruolo del Comune nel processo autorizzativo, si debba riscrivere: "Per i materiali appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che non sono oggetto di pianificazione nel PRAE, le nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, salvo che il comune esprima parere negativo nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto, qualora prefiguri variante allo strumento urbanistico, avviene secondo le modalità previste per le nuove concessioni".

Art. 14. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2016): relativamente al comma 1, Legambiente Piemonte e VdA rileva l'eliminazione del comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 "L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT." porterebbe al congelamento dell'onere in mancanza di ulteriori provvedimenti. Legambiente Piemonte e VdA ritiene che, sebbene sia vero che negli ultimi anni la variazione del prezzo è stata negativa, in caso di ripresa del mercato ci deve essere la possibilità di aumentare il valore dell'onere di escavazione. Oggi in Piemonte ci sono 394 cave attive e 224 cave dismesse; i canoni rappresentano solo il 2,6% del valore di vendita e sono addirittura irrisori quelli relativi ad estrazioni di particolare pregio, come nel caso della pietra di Luserna. Legambiente Piemonte e VdA ritiene che il Piemonte debba urgentemente adeguare i canoni minimi in linea con paesi come la Gran Bretagna (dove è pari al 20%) da destinarsi a opere di compensazione ambientale e che sia di ulteriore incentivo a corretti processi di rinaturalizzazione e recupero ambientale, come già le Cave Germaire di Carignano ed il progetto "Po dei Laghi".

Art. 14. (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2016): Legambiente Piemonte e VdA, al fine di meglio specificare la natura delle convenzioni con le imprese estrattive per la realizzazione di investimenti previsti dal comma 8 bis, ritiene necessario specificare con chiarezza che la realizzazione di investimenti sul territorio debba riguardare esclusivamente interventi di miglioramento/recupero ambientale ulteriori e correlati agli interventi di naturalizzazione già previsti nel corso della procedura autorizzativa.

Art. 15. (Modifiche all'articolo 36 della l.r. 23/2016) Legambiente Piemonte e VdA ritiene che la data limite indicata nel 31 luglio 2020 sia del tutto impraticabile e ne chiede lo slittamento almeno al 31 dicembre 2020.

Osservazioni al capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA

Premesso che

- Nel 1987 un Comitato costituito da 15 associazioni ambientaliste ed animaliste (tra cui Legambiente che all'epoca aveva ancora la prima denominazione di Lega per l'Ambiente) raccoglieva 60.000 firme di cittadini piemontesi, di cui 56.000 convalidate, necessarie alla richiesta di un referendum regionale il cui quesito chiedeva l'abrogazione di alcune parti della normativa allora vigente in materia di caccia, relativamente al divieto di caccia a tutte le specie di uccelli e mammiferi presenti in Regione, con l'eccezione di lepore comune, fagiano, cinghiale e colino della Virginia, al divieto di esercitare la caccia nelle giornate di domenica e su terreno coperto da neve, referendum che la Giunta Regionale dichiarò ricevibile e ammissibile;
- Nel 1988 con D.P.G.R. 206/1988 fu approvata una nuova normativa regionale sull'attività venatoria che recepiva solo alcune delle richieste del quesito referendario: le specie cacciabili rimanevano 21, la caccia alla domenica veniva vietata solo fino alla seconda domenica di ottobre e il divieto di caccia su terreno innevato veniva demandato al calendario venatorio; pur tuttavia, con D.P.G.R. n. 3258/1988 fu dichiarata la cessazione delle operazioni referendarie essendo mutata la norma oggetto di consultazione;
- Il Comitato promotore del referendum, sostenendo che la legge regionale approvata con D.P.G.R. 206/1988 non recepiva le istanze referendarie, impugnò il provvedimento davanti al TAR Piemonte, che si dichiarò incompetente a giudicare;
- Il Comitato promotore del referendum proseguì l'azione legale attraverso tre gradi di giudizio davanti al Giudice ordinario: in primo grado, nel 1994 presso il Tribunale di Torino che rigettò il ricorso; in secondo grado, nel 1995 presso la Corte d'Appello di Torino che accolse il ricorso, annullando la D.P.G.R. n. 3258/1988 in quanto non era stata prevista una comparazione tra la nuova legge e quella precedente e non era stato possibile valutare se le istanze dei promotori fossero state accolte o meno; in terzo grado, presso la Corte di Cassazione che nel 1999 rigettò il ricorso presentato dalla Regione Piemonte e, pertanto, la sentenza passò in giudicato;
- Con Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70, la Regione Piemonte modificava la normativa regionale in materia di caccia, eliminando gran parte delle limitazioni introdotte nel 1988: il numero delle specie cacciabili veniva innalzato a 29, era escluso ogni divieto di caccia alla domenica ed erano confermate le deroghe al divieto di caccia sui terreni coperti da neve;
- La Commissione Consultiva regionale ebbe il compito di valutare se la nuova disciplina avesse o meno recepito le istanze referendarie e concluse i lavori nel 2002 con esito positivo, quindi la Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 89/2002 dichiarò il definitivo annullamento della procedura referendaria abrogativa;

- Il Comitato promotore del referendum si rivolse quindi al TAR Piemonte con due distinti ricorsi, ambedue respinti;
- Nel 2006 il Comitato promotore del referendum iniziò un nuovo giudizio ordinario davanti al Tribunale di Torino per ottenere l'annullamento del D.P.G.R. n. 89/2002;
- Il 5 settembre 2008 il Tribunale accolse le istanze dei promotori e riconobbe il pieno diritto alla prosecuzione del processo referendario;
- Il 29 dicembre 2010, in secondo grado, la Corte d'Appello di Torino respinse la domanda presentata dalla Regione Piemonte contro la sentenza e ribadì la legittimità della richiesta referendaria. La sentenza non venne ricorsa in Cassazione e passò pertanto in giudicato nel maggio successivo, ma la Regione Piemonte continuò a non indire il referendum regionale;
- Con un ulteriore ricorso nel settembre 2011, il Comitato promotore del referendum si rivolse al TAR del Piemonte per ottenere l'ottemperanza al giudicato da parte della Regione Piemonte e il 25 gennaio 2012 il TAR ordinò al Presidente della Giunta Regionale di fissare la data di svolgimento del referendum entro 15 giorni dalla notifica della sentenza, nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Torino in qualità di Commissario ad acta;
- La Regione Piemonte stabilì quindi la data per la consultazione referendaria in domenica 3 giugno 2012;
- La Regione Piemonte approvò la Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) il cui articolo 40 abrogava la legge regionale sulla caccia;
- La Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 25 dell'11 maggio 2012 dichiarò nuovamente la non procedibilità del referendum regionale;
- Il 16 maggio 2012 il Comitato promotore del referendum presentò un nuovo ricorso al TAR del Piemonte, in cui ribadì la richiesta di sospensione della D.P.G.R. 25/2012 di cancellazione del referendum ma il tribunale rigettò il ricorso;
- Il 12 giugno 2018 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, sulla caccia;
- La battaglia civile dei cittadini piemontesi, nata nel 1987, si è trasformata, nel tempo, in una lotta per il rispetto dei diritti civili ancor oggi colposamente inascoltata dalle Istituzioni regionali.

Tenuto conto che

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- L'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale ha generato enorme allarme e preoccupazione sociale ed economica per i mesi a venire;

Visto

- La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
- Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
- Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020

Considerato che

- Le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;
- Le attività venatorie sono attività a carattere esclusivamente ludico-ricreativo, svolte in Regione Piemonte da una popolazione prevalentemente anziana, composta da circa 20.000 utenti, la cui movimentazione aumenterebbe significativamente in termini spaziali il rischio di ulteriore diffusione e/o di nascita di nuovi focolai nelle aree agro-silvo-pastorali della regione;
- COVID-19 è la più grave di una serie di pandemie che negli ultimi anni hanno flagellato ogni parte del mondo, come Ebola, Sars, Zika, MERS, H1N1 e tutte hanno in comune l'origine zoonotica, ossia sono trasmesse dagli animali, soprattutto selvatici, all'uomo;
- I recenti focolai di malattie infettive, come COVID-19, sono associati alle alte densità di popolazione umana, a livelli insostenibili di caccia e di traffico di animali selvatici, alla perdita di habitat naturali che aumenta il rischio di contatto tra uomo, animali selvatici e animali domestici, come emerge anche dalla pubblicazione "Sustainable development must account for pandemic risk", Di Marco M., Baker M., Daszak P., De Barro P., Eskew E.A., Godde C., Harwood T., Herrero M., Hoskins A., Johnson E., Karesh W.B., Machalaba C., Navarro Garcia J., Pains D., Pirzl R., Stafford Smith M., Zambrana-Torrel C., Ferrier S., pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (2020);
- Il Disegno di Legge regionale 20 febbraio, n. 83 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020" necessita di rafforzare le misure per il rafforzamento del sistema di previsione, prevenzione e gestione del rischio pandemia, a partire dal

sistema sanitario regionale, garantire supporto alle attività economiche in crisi e favorire le attività economiche che possano, nel mutato quadro ambientale, offrire maggiori garanzie di sviluppo nel rispetto della tutela della salute pubblica;

Legambiente Piemonte e VdA chiede pertanto che le norme del capo III del DDL 83/2020 vengano stralciate e rinviate ad un esame approfondito da condurre solo al termine dell'emergenza attuale.

In subordine, per quanto riguarda gli articoli del DDL 83/2020 relativi al capo III, Legambiente Piemonte e VdA rileva che:

Articolo 16 (inserimento di 15 specie cacciabili) - considerato che:

- Le attività di controllo e/o eradicazione delle specie aliene invasive e/o che causano ingenti danni alle attività agricole sono disciplinate e regolarmente realizzabili dal personale d'istituto ai sensi dell'articolo 20 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;
- Nessuna delle quindici specie per le quali si consentirebbe il prelievo venatorio è responsabile di danni all'agricoltura.
- Lo status delle specie di cui si propone l'apertura della caccia nel DDL 83/2020, due specie (Moriglione e Pavoncella) sono considerate SPEC1 (Species of European Conservation Concern), ovvero specie "minacciate a livello globale" e quattro specie (Pernice bianca, Codone, Folaga e Allodola) sono invece SPEC3 ovvero "Specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma hanno status di conservazione sfavorevole a livello europeo";
- Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle popolazioni che nidificano in Italia, si rileva che quattro specie (Pernice bianca, Marzaiola, Moriglione e Allodola) sono considerate in "cattivo" stato di conservazione per quanto riguarda la popolazione nidificante in Italia, mentre per Mestolone e Pavoncella tale stato è considerato "inadeguato";
- La Lista rossa delle specie nidificanti in Italia indica come EN (In pericolo) il Moriglione e come VU (Vulnerabili) Pernice bianca, Canapiglia, Marzaiola, Mestolone e Allodola.
- A livello europeo Pernice bianca, Moriglione, Pavoncella e Allodola presentano riduzioni della popolazione pari o superiori al 50% rispetto alla fine del secolo scorso;
- In particolare la popolazione nidificante in Piemonte di Canapiglia, Moriglione e Marzaiola è ridotta a poche coppie e quella dell'Allodola è in netto calo accentuatosi negli ultimi anni;
- Per altre specie, in genere scarse o legate ad ambienti particolari e ristretti (Frullino, Porciglione) non esistono dati quantitativi su cui basare un prelievo programmato sostenibile;
- Altre specie, come Marzaiola e Combattente, sono di transito migratorio principalmente primaverile e i contingenti che transitano nel periodo post-riproduttivo (soprattutto in agosto – settembre) sono irrisori (poche decine);
- Per quanto concerne infine l'unico Mammifero, la Lepre variabile è presente con basse densità di popolamento ed è considerata in diminuzione sull'arco alpino (Trocchi & Riga 2005). Analogamente alla Pernice bianca, si tratta di specie fortemente minacciata dai cambiamenti climatici dell'area alpina come attestato da recenti ricerche (Rehnus et al. 2018) e mancano per l'arco alpino piemontese indicazioni attendibili sulla attuale consistenza e tendenza della popolazione;
-

Legambiente Piemonte e VdA chiede pertanto che l'articolo 16 venga cancellato.

Articolo 18 (Divieto di caccia su fondi aperti) - Legambiente Piemonte e VdA:

1. **Suggerisce di modificare il testo da** “al Presidente della provincia **e** al sindaco della Città metropolitana di Torino” **in** “al Presidente della provincia **o** al sindaco della Città metropolitana di Torino”. Non si capisce infatti perché un residente ad esempio a Domodossola o a Diano d’Alba debba inviare la domanda al sindaco della città metropolitana di Torino.

2. **Chiede di eliminare dal testo il limite temporale “entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale” e sostituirlo con “entro il primo trimestre di ogni anno solare”** slegandolo quindi dall’approvazione del piano faunistico venatorio che peraltro viene spostato con l’articolo 26 di 3 anni rispetto alla scadenza attuale. **Ricordiamo inoltre che la Regione Piemonte non ha mai approvato il piano faunistico-venatorio espressamente previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157**, esistono solo studi derivati direttamente da quello realizzato nel 1999, rivisto nel 2004 e da allora mai più riconsiderato. Ne risulta che una richiesta di divieto dell’attività venatoria potrebbe essere presentata non prima del 2026, e successivamente, considerati gli attuali intervalli reali tra un piano e l’altro, non prima di alcuni decenni. Legambiente Piemonte e VdA fa presente che tali richieste potrebbero arrivare ad esempio da fattorie didattiche in cui i giovani studenti potrebbero dover convivere con i cacciatori, con gli ovvi pericoli connessi, oppure da strutture ricettive che privilegiano la quiete e la tranquillità degli ospiti oppure un comune ad elevata vocazione turistica; l’impedire la presentazione della motivata domanda di divieto di caccia potrebbe avere un impatto importante sull’economia della fattoria didattica, della struttura ricettiva o dell’intero comune.

Articolo 19 (deroga al divieto di immissione di fauna selvatica “pronta caccia” in particolari periodi dell’anno) – Legambiente Piemonte e VdA ritiene che l’immissione di fauna selvatica “pronta caccia” senza programmazione e senza un adeguato periodo di carenza venatoria non possa rispondere mai alle esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali ricordate nell’articolo proposto. Legambiente Piemonte e VdA ritiene che anche i cacciatori siano contrari alle immissioni di animali selvatici che si comportano come animali da cortile, facili prede anche delle volpi ed altri predatori. Nei territori fortemente antropizzati dove non esistono più le condizioni per la vita della fauna selvatica, se ne deve semplicemente prendere atto.

Legambiente Piemonte e VdA chiede quindi la cancellazione dell’articolo.

Articolo 20 (nomadismo venatorio e dimensione minima ATC) – Legambiente Piemonte e VdA ritiene che:

- La possibilità per un cacciatore di cacciare non solo nell’ATC in cui ha fissato la propria dimora venatoria, ma potenzialmente in tutti gli ATC regionali, più un CA, farebbe venire meno lo stretto legame dei cacciatori con il territorio ed il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali.
- L’eliminazione del limite minimo territoriale di 50.000 ettari venabili potrebbe facilmente portare ad una nuova divisione degli ATC e CA, con proliferazione di consigli di amministrazione, presidenti e strutture del tutto inutili e costose.

Pertanto, Legambiente Piemonte e VdA chiede la cancellazione dell’articolo.

Articolo 22 (Incompatibilità nei consigli degli ATC e caccia notturna al cinghiale)

Legambiente Piemonte e VdA rileva che:

- La legge 5/2018 ha portato un miglioramento nell’equilibrio di rappresentanza dei consigli degli ATC inserendo alcune incompatibilità (ad esempio esercitare attività

ricadenti in altre categorie, anche in diversi ATC nella Regione. La modifica proposta, se accettata, rischia di riportare la composizione dei consigli ad una pura espressione delle associazioni dei cacciatori, che potrebbero di fatto evitare il confronto con altri attori.

- La caccia notturna al cinghiale (due ore prima dell'alba e due ore dopo il tramonto) provocherebbe sicuramente danni alla fauna selvatica degli animali non ungulati, inoltre dovranno essere utilizzati puntatori laser e fonti luminose e si potrà cacciare per quasi 22 ore nei periodi estivi.
- Consentendo il prelievo di selezione anche nelle ore notturne e persino con l'utilizzo di fonti luminose si metterebbe a rischio la sicurezza della popolazione e si incentiverebbe di fatto il bracconaggio notturno che diventerebbe praticamente incontrollabile.
- La modifica proposta presenta infine chiari profili di incostituzionalità, la Suprema Corte si è già pronunciata contro l'utilizzo di fonti luminose per l'attività venatoria

Pertanto, Legambiente Piemonte e VdA chiede la cancellazione dell'articolo.

Articolo 23 (cacciatori provenienti da altre regioni o dall'estero)

Legambiente Piemonte e VdA rileva che:

- La possibilità per un cacciatore di cacciare non solo nella regione o stato in cui ha fissato la propria dimora venatoria, ma potenzialmente in tutti gli ATC della Regione Piemonte, farebbe venire meno lo stretto legame dei cacciatori con il territorio ed il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali.
- L'aumento dei cacciatori provenienti da altre regioni o stati potrebbe arrivare al 10% di quelli ammissibili in un ATC, quindi anche al 30% di quelli realmente attivi, e al 5% nei CA; inoltre queste percentuali potrebbero essere **umentate senza limiti** dalla Giunta Regionale.

Legambiente Piemonte e VdA chiede che le percentuali siano abbassate al 5% anche per gli ATC e che il limite massimo sia del 10% ma solo limitatamente al prelievo di selezione dei cinghiali.

Articolo 24 comma 2 (uso di abbigliamento visibile a distanza)

Il comma 2 intende modificare il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 5/2018, sostituendo "indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità" con "indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità." La formulazione proposta consente ai cacciatori di rispondere all'obbligo indossando semplicemente un cappellino riflettente, impedendo quindi di essere visti a distanza. È evidente che il proposito della norma è consentire la visibilità dei cacciatori da parte di chi non partecipa alla caccia.

Legambiente Piemonte e VdA chiede che la formulazione della norma non consenta la sua elusione, indicando misure efficaci e non aggirabili.

Articolo 26 (spostamento dei termini per la pianificazione faunistica)

Legambiente Piemonte e VdA ricorda che la Regione Piemonte non ha mai approvato il piano faunistico-venatorio espressamente previsto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, esistono solo studi derivati direttamente da quello realizzato nel 1999, rivisto nel 2004 e da allora mai più riconsiderato. Dal 1992 sono passati 28 anni, che diventerebbero almeno 31 con l'approvazione dell'articolo 26.

Legambiente Piemonte e VdA chiede che venga finalmente approvata la pianificazione faunistica regionale e rivista a scadenze regolari non superiori ai 3-4 anni.

Art. 29. (Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 1/2019)

“(Educazione al cibo ed orientamento ai consumi) 1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c, d), e), h), m), o) e p), attua la promozione di un consumo alimentare consapevole nei confronti della popolazione, a partire dalla conoscenza della qualità del cibo, della sostenibilità del sistema che lo produce, delle caratteristiche del territorio rurale e alle relative implicazioni ambientali, etiche e sociali tipiche delle produzioni agricole e del consumo alimentare.”.

Se si estrapolano le lettere d) e e) dell'art. 1 L1 /2019 a cui il proposto art. 43 bis fa riferimento, si legge:

1. La Regione, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione , concorre con l'Unione europea e lo Stato:omissis.....

d) alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi;

e) alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano

.....omissis...

Legambiente Piemonte e VdA sottolinea l'incoerenza delle affermazioni del proposto articolo 43 bis che **inserisce norme mirate “alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità”** e “alla preservazione degli habitat e del paesaggio agrario, con particolare riferimento agli elementi che lo caratterizzano” se confrontato con il **precedente articolo 16 che inserisce la richiesta della riapertura della caccia a 15 specie** tra uccelli e mammiferi.